

Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 9-1755

**L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di INGRIA (TO). Approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale.**

A relazione dell'Assessore Ravello:

Premesso che il Comune di Ingria (TO), nel rispetto dei disposti fissati dall'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e delle indicazioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989, provvedeva a:

- individuare, con deliberazione consiliare n. 34 in data 23.10.1998, successivamente rettificata con deliberazione consiliare n. 15 in data 29.7.2003, esecutive ai sensi di legge, gli indirizzi programmatici del primo Piano Regolatore Generale Comunale;
- predisporre, con deliberazione consiliare n. 16 in data 29.7.2003, esecutiva ai sensi di legge, il progetto preliminare del Piano Regolatore Generale Comunale;
- controdedurre, con deliberazione consiliare n. 13 in data 23.4.2004, esecutiva ai sensi di legge, alle osservazioni presentate da parte di Enti e privati a seguito della pubblicazione degli atti preliminari;
- adottare, con deliberazione consiliare n. 6 in data 28.2.2005, successivamente rettificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 27 in data 19.12.2005, esecutive ai sensi di legge, il progetto definitivo dello Strumento Urbanistico in argomento;

rilevato che:

- la Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, con relazione in data 14.9.2006, condivisa dalla Commissione Tecnica Urbanistica con parere n. 10/1 nella seduta in data 27.10.2006, si esprimeva favorevolmente in merito all'approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Ingria, adottato ed in seguito rettificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 6 in data 28.2.2005 e n. 27 in data 19.12.2005 a condizione che l'Amministrazione Comunale interessata provvedesse a controdedurre - nel rispetto delle procedure fissate dal 13° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni ovvero ai sensi del 15° comma in caso di rielaborazione parziale - alle proposte di modifica ed integrazioni formulate;
- l'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali, con successiva nota prot. n. 37430/19.9 PPU in data 15.11.2006, nel condividere la succitata relazione della Direzione Regionale e tenuto conto anche del parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica, trasmetteva la relazione stessa al Comune di Ingria, specificando i tempi per le controdeduzioni comunali ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate ivi comprese le ulteriori indicazioni procedurali esplicitate;

atteso che il Comune di Ingria, con deliberazione consiliare n. 22 in data 23.12.2008, successivamente integrata con deliberazione consiliare n. 8 in data 26.3.2010, esecutive ai sensi di legge, ha provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla Direzione Regionale, predisponendo la relativa documentazione tecnica opportunamente modificata in conseguenza dei rilievi accolti;

dato atto che, sulla base della precedente relazione della Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, del parere della Commissione Tecnica Urbanistica e delle definitive valutazioni espresse in data 17.2.2011 dal Responsabile del Settore, territorialmente competente, della Direzione Regionale Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia, si ritiene meritevole di approvazione il primo Piano Regolatore Generale del Comune di Ingria, adottato e successivamente rettificato, integrato e modificato con deliberazioni consiliari n. 6 in data 28.2.2005, n. 27 in data 19.12.2005, n. 22 in data 23.12.2008 e n. 8 in data 26.3.2010, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori

modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 17.2.2011, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate alla puntualizzazione ed all'adeguamento delle prescrizioni proposte alle disposizioni di legge vigenti e alla salvaguardia del territorio;

preso atto della Certificazione in data 17.1.2006 a firma del Sindaco, del Segretario Comunale e del Responsabile del Procedimento del Comune di Ingria circa l'iter di formazione del primo Piano Regolatore Generale Comunale;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

preso atto dei pareri dell'ARPA prot. n. 99116/SC04 in data 17.8.2006, prot. N. 78804/SC04 in data 17.7.2009 e prot. n. 114785 in data 19.10.2010;

vista la documentazione relativa al primo Piano Regolatore Generale del Comune di Ingria che si compone degli atti ed elaborati specificati nel successivo art.4 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

*delibera*

#### ART. 1

Di approvare, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, il Piano Regolatore Generale del Comune di Ingria (TO), adottato e successivamente rettificato, integrato e modificato con deliberazioni consiliari n. 6 in data 28.2.2005, n. 27 in data 19.12.2005, n. 22 in data 23.12.2008 e n. 8 in data 26.3.2010, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 17.2.2011, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

#### ART. 2

Con la presente approvazione lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Ingria (TO) – introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - si ritiene adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

#### ART. 3

L'approvazione del presente Piano Regolatore Generale Comunale non costituisce adeguamento alla disciplina commerciale così come previsto dall'art.6 comma quinto del D.Lgs. n.114/1998 e dall'art.4 della L.R. 28/99 secondo i criteri di cui all'allegato A) della D.C.R. n.563-13414 del 29.10.1999 così come modificata dalla D.C.R. n.347-42514 del 23.12.2003 e dalla D.C.R. n.59-10831 del 24.3.2006.

#### ART. 4

La documentazione relativa al Piano Regolatore Generale del Comune di Ingria, debitamente

vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 6 in data 28.2.2005 e n. 27 in data 19.12.2005, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. Relazione;
- Elab. Relazione illustrativa geologica (RC);
- Elab. Relazione esplicativa di controdeduzione aspetti geologici (elab. G.5);
- Tav. RC 1/1 – Carta dell’assetto idrografico, in scala 1:50.000;
- Tav. RC 1/2 – Carta geomorfologica, in scala 1:10.000;
- Tav. G.1 – Carta dell’acclività, in scala 1:10.000;
- Tav. G.2 – Carta litotecnica, in scala 1:10.000;
- Tav. G.3 – Carta delle opere idrauliche, in scala 1:10.000;
- Tav.G.4 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10.000;
- Elab. Relazione geologico-tecnica;
- Tav. RC.2 – Stato di fatto: uso del suolo ai fini agricoli e silvo pastorali; sorgenti e acque pubbliche (scala 1:10.000 e 1:50.000);
- Tav. RC.3 – Stato di fatto: le strutture insediative, in scala 1:10.000;
- Elab.RC.4 – Stato di fatto: rilievo ed analisi del patrimonio edilizio in tutti i centri abitati - consistenza e stato di conservazione;
- Fasc. Scheda riassuntiva dei dati quantitativi di Piano;
- Tav. 1 - Planimetria sintetica delle previsioni di interesse generale, in scala 1:25.000;
- Tav. 2 – Il piano regolatore generale del territorio comunale, in scala 1:5.000;
- Tav. 3.1 – Sviluppo del P.R.G.C.: Capoluogo, in scala 1:1.000;
- Tav. 3.2 – Sviluppo del P.R.G.C.: Pasturera - Reverse, in scala 1:1.000;
- Tav. 3.3 – Sviluppo del P.R.G.C.: Mombianco, in scala 1:1.000;
- Tav. 3.4 – Sviluppo del P.R.G.C. nei Nuclei Rurali, in scala 1:1.000;
- Tav. 3.1bis – Sviluppo del P.R.G.C. con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica: Capoluogo, Camprovardo, Rivoira, in scala 1:1.000;
- Tav. 3.2bis – Sviluppo del P.R.G.C. con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica: Pasturera - Reverse, in scala 1:1.000;
- Tav. 3.3bis – Sviluppo del P.R.G.C. con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica: Mombianco, in scala 1:1000;
- Tav. 3.4bis – Sviluppo del P.R.G.C nei Nuclei Rurali con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica, in scala 1:1.000;
- Elab. Norme Tecniche di Attuazione;
- Elab. Verifica di compatibilità acustica;

- deliberazioni consiliari n. 22 in data 23.12.2008 e n. 8 in data 26.3.2010, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Fasc. controdeduzioni alle osservazioni regionali – Relazione illustrativa (elab. A);
- Tav. G.1 Carta dell’acclività, in scala 1:10.000;
- Tav. G.2 Carta litotecnica, in scala 1:10.000;
- Tav. G.3 Carta delle opere idrauliche, in scala 1:10.000;
- Tav. G.4 Carta geomorfologica e dei dissesti, in scala 1:10.000;
- Tav. G.5 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10.000;
- Elab. Relazione geologico-tecnica;

- Elab. Relazione esplicativa aggiornamento degli elaborati alle note espresse con contributi tecnici allegati alla relazione di esame;
- Tav. RC.2 Stato di fatto: uso del suolo ai fini agricoli silvo-pastorali (carta delle coperture e delle vocazioni); sorgenti e acque pubbliche, scala 1:10.000 e 1:50.000;
- Tav. RC.3 Stato di fatto: le strutture insediative, in scala 1:10.000;
- Tav. RC.5 Infrastrutture di urbanizzazione primaria, in scala 1:10.000;
- Tav. RC.6 Vincoli, in scala 1:10.000;
- Tav. 1 Planimetria sintetica delle previsioni di interesse generale, in scala 1:25.000;
- Tav. 2 Il piano regolatore generale del territorio comunale, in scala 1:10.000;
- Tav. 3.1 Sviluppo del P.R.G.C.: Capoluogo, in scala 1:1.000;
- Tav. 3.2 Sviluppo del P.R.G.C.: Pasturera - Reverso, in scala 1:1.000;
- Tav. 3.3 Sviluppo del P.R.G.C.: Mombianco, in scala 1:1.000;
- Tav. 3.4 Sviluppo del P.R.G.C. nei Nuclei Rurali, in scala 1:1.000;
- Tav. 3.1bis Sviluppo del P.R.G.C. con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica: Capoluogo, in scala 1:1.000;
- Tav. 3.2bis Sviluppo del P.R.G.C. con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica: Pasturera - Reverso, in scala 1:1.000;
- Tav. 3.3bis Sviluppo del P.R.G.C. con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica: Mombianco, in scala 1:1000;
- Tav. 3.4bis Sviluppo del P.R.G.C. nei Nuclei Rurali con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica, in scala 1:1.000;
- Elab. B Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. G.1Carta dell'acclività, in scala 1:10.000;
- Tav. G.2Carta litotecnica, in scala 1:10.000;
- Tav. G.3Carta delle opere idrauliche, in scala 1:10.000;
- Tav. G.4Carta geomorfologica e dei dissesti, in scala 1:10.000;
- Tav. G.5Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:10.000;
- Elab. Relazione descrittiva e geologico tecnica;
- Elab. Studio di dettaglio dei siti di espansione;
- Tav. 1.1 Previsioni di utilizzo del suolo, in scala 1:5.000;
- Tav. 2.1 Previsioni di utilizzo del suolo, in scala 1:5.000;
- Tav. 3.1 Previsioni di utilizzo del suolo, in scala 1:2.000;
- Tav. 4.1 Previsioni di utilizzo del suolo, in scala 1:2.000;
- Tav. 5.1 Previsioni di utilizzo del suolo in scala 1:2.000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)



REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Programmazione Strategica,  
Politiche Territoriali ed Edilizia

Allegato alla deliberazione

n. 9-1755 del 28-3-2011

Settore Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino

Il Segretario verbalizzante

[raffaele.madaro@regione.piemonte.it](mailto:raffaele.madaro@regione.piemonte.it)

Data 17.02.2011

**Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-1755 in data 28.3.2011, relativa all'approvazione del Piano Regolatore Generale predisposto dal Comune di Ingria, con successive deliberazioni consiliari n. 6 in data 28.02.2005, n. 27 in data 19.12.2005, n. 22 in data 23.12.2008 e n. 8 in data 26.03.2010.**

**Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell' 11° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n°56 e s.m.i.**

### Cartografia

**Tavv. nn. 1.1** (Previsioni utilizzo suolo, scala 1:5.000), **3.2** (in scala 1:1.000), **3.2bis** (in scala 1:1.000), **3.1** (Previsioni utilizzo suolo, scala 1:2.000)

- Eliminare la previsione dell'area residenziale di completamento urbanistico - SCp.4, riconducendo l'area alla originaria destinazione d'uso.

### **Tavola - Carta geomorfologica e dei dissesti - allegato G.4**

- sostituire in legenda le parole "Direzione di caduta dei fenomeni valanghivi minori..." con le seguenti "Direzione di caduta dei fenomeni valanghivi Ve...".

### Tablelle normative di zona

Quale premessa generale alle tablelle normative di zona si intende inserita la seguente disposizione " Tutte le prescrizioni delle seguenti tablelle normative devono essere verificate con le limitazioni e le prescrizioni riportate sulla Carta di sintesi (all.G.5) nonché con le disposizioni stabilite all'articolo 20 delle N.T.A., che devono essere intese in ogni caso prevalenti".

### **Tabella n. 3 – Norme per i Settori di Completamento (SCp)**

- sostituire al punto "2.6 – Indici", voce "H", il valore "m. 11,00", relativo all'area SCp.1, con il seguente "m. 10,00";

- eliminare dalla tabella ogni riferimento all'area SCp.4 ed alla relativa capacità edificatoria, in coerenza con lo stralcio operato.
- aggiungere alla voce "Note" la seguente prescrizione "Per le singole aree urbanistiche sopra elencate le quantità massime complessivamente edificabili sono quelle definite dal parametro guida Uf; il parametro If costituisce il limite massimo per la verifica di densità sui lotti di pertinenza dei singoli edifici".

**Tabella n. 4** – Norme per l'area di utilizzazione speciale AUS.1

- eliminare al punto "2.2)", le parole "...e di nuovo impianto..." ed al punto "2.3)" il riferimento alla categoria di intervento "...2°...".

**Norme Tecniche di Attuazione**

**Art. 1**     Strutturazione

- inserire, dopo l'elaborato "RC.4", i seguenti "Tav. RC.5 Infrastrutture di urbanizzazione primaria, in scala 1:10.000; Tav. RC.6 Vincoli, in scala 1:10.000";
- inserire, dopo la "Tav. n. 2 – scala 1:5.000", le seguenti "Tav. n. 2 Il piano regolatore generale: intero territorio, in scala 1:10.000; Tav. n. 1.1 Previsioni di utilizzo del suolo, in scala 1:5.000; Tav. n. 2.1 Previsioni di utilizzo del suolo, in scala 1:5.000";
- inserire, dopo la "Tav. n. 3.4bis" le seguenti "Tav. n. 3.1 Previsioni di utilizzo del suolo, in scala 1:2.000; Tav. n. 4.1 Previsioni di utilizzo del suolo, in scala 1:2.000; Tav. n. 5.1 Previsioni di utilizzo del suolo, in scala 1:2.000";
- aggiungere dopo le parole "Relazione geologico-tecnica" la specificazione "(controdeduzioni); Relazione descrittiva e geologico-tecnica (elab. G.6); Studio di dettaglio dei siti di espansione (elab. G.7)".

**Art. 5**     Lessico e parametri edilizi

- inserire al 2° comma della voce "indice di utilizzazione fondiaria (Uf)", dopo le parole "Definisce i diritti edificatori...", la puntualizzazione "...massimi realizzabili...";
- aggiungere al 2° comma della voce "indice di utilizzazione territoriale (Ut)", dopo le parole "Definisce i diritti edificatori...", la puntualizzazione "...massimi realizzabili...";

**Art. 10**    Interventi e operatività per la loro attuazione

- sostituire all'ultimo comma dell'art. 10, l'espressione "...dei tipi d'intervento in applicazione dei disposti di cui al punto f) del comma (, art.17..." con la seguente specificazione "...dei tipi d'intervento previsti dal piano, in applicazione dei disposti di cui al punto f) del comma 8° dell'art.17...".

**Art. 20**    Condizionamenti all'operatività costruttiva

- sostituire al 1° comma, il testo "Classe III.a: fasce di rispetto...omissis...Classe IIIb.3: a seguito..." con il seguente: "Classe III.a: comprende l'area RME di Villanuova, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua ed i settori di versante inedificati che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che li rendono non idonei a nuovi insediamenti (aree in frana, porzioni di territorio ad elevata acclività,...); Classe IIIb.3: porzioni di territorio edificate nelle quali, a seguito...";
- inserire al 1° comma dopo le parole "Classe IIIb.4:...", la seguente precisazione "...porzioni di territorio edificate nelle quali,...";

*Rm*

*l*

- introdurre al comma 2°, dopo le parole “negli ambiti di Classe II:...” la seguente precisazione “...in relazione alle condizioni di moderata pericolosità geomorfologica (aree a moderata acclività, settori sub-pianeggianti con difficoltà di drenaggio, settori di territorio con mediocri caratteri meccanici delle coltri di copertura, porzioni di territorio adiacenti alla classe III) agevolmente superabile attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di Norme di Attuazione ispirate al D.M. 11.3.88 ed alle N.T.C. del D.M. 14.1.2008, realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante...”;
- inserire al comma 2°, dopo le parole “negli ambiti di Classe III, non individuati di sottoclasse ‘a’, ‘b.3’, ‘b.4’:...”, la seguente disposizione “...sino ad ulteriori indagini di dettaglio, da sviluppare nell’ambito di future varianti urbanistiche dello strumento urbanistico, nella classe III indifferenziata valgono le limitazioni previste per la Classe III.a (pt. 6.1 N.T.E./1999 alla Circ. 7/LAP/96); interventi eccedenti il restauro ed il risanamento,...”;
- sostituire al comma 2°, la frase “negli ambiti di Classe IIIa:...omissis... con le limitazioni di cui all’art. 29”, con la seguente prescrizione “negli ambiti di Classe IIIa: porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inadatte a nuovi insediamenti. Sulle abitazioni isolate esistenti, ad esclusione di quelle ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, sono consentiti interventi fino al restauro e risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione e ampliamento sono subordinati all’esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Ad esclusione delle aree in aree di dissesto attivo o incipiente, nell’ambito dell’attività agricola, sono ammessi interventi di nuovo impianto e di completamento non diversamente localizzabili all’interno dell’azienda agricola, con le limitazioni di cui all’art. 29”;
- sostituire al comma 2°, la prescrizione “negli ambiti di Classe IIIb.3,...omissis...modifica di destinazione d’uso”, con la seguente che recita: “negli ambiti di Classe IIIb.3, in assenza di opere di riassetto territoriale sono consentiti interventi di classe 4<sup>^</sup> (manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), senza aumenti di superfici abitabili, nonché interventi di demolizione, di classe 3<sup>^</sup>, non comportanti incremento del carico antropico, mentre, sulla base di indagini geotecniche di dettaglio, saranno possibili interventi di rifacimento degli edifici (di classe 3<sup>^</sup>, categ. b) e limitati ampliamenti volumetrici per adeguamenti igienico-funzionali. A seguito della realizzazione e dell’avvenuto collaudo delle opere di riassetto territoriale saranno possibili modesti incrementi del carico antropico con interventi di classe 4<sup>^</sup> finalizzati alla ristrutturazione ed alla rifunionalizzazione degli edifici con ampliamenti di unità abitative precostituite (con il recupero di locali preesistenti, anche con modifica della destinazione d’uso, purché non si determini la formazione di nuove unità abitative) nonché interventi di ricostruzione di cui alla classe 3<sup>^</sup>, categ. c.”;
- sostituire al comma 2°, la prescrizione “Classe IIIb.4...omissis...classe 4°, cat. ‘a’ e ‘b’.” con la seguente che recita: “negli ambiti di Classe IIIb.4, in assenza di opere di riassetto territoriale sono consentiti unicamente interventi finalizzati alla manutenzione e risanamento degli edifici esistenti (interventi di classe 4<sup>^</sup>, categ. ‘a’, ‘b’ e ‘c’) senza aumenti di superfici abitabili; a seguito della realizzazione e dell’avvenuto collaudo delle opere di riassetto territoriale saranno possibili interventi di ristrutturazione edilizia di classe 4<sup>^</sup>, categ. d) e, sulla base di indagini geotecniche di dettaglio, saranno possibili limitati ampliamenti finalizzati esclusivamente all’adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti.”;
- aggiungere al comma 2°, la seguente disposizione che recita: “nell’area R.M.E. le previsioni urbanistiche sono sospese in attesa della realizzazione e collaudo delle opere di riassetto territoriale e della conseguente verifica in merito all’efficacia complessiva degli interventi

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

realizzati (previa specifica procedura di variante urbanistica, cfr. pt.5 dell'allegato A, D.G.R. n. 2-11830 del 28.7.2009), a seguito delle quali l'area sarà soggetta alle norme previste secondo le classificazioni e le perimetrazioni indicate dalla Carta di Sintesi. Per gli edifici esistenti, sono ammessi solo interventi di manutenzione e di risanamento (di classe 4<sup>a</sup>, categ. 'a', 'b' e 'c'). Fino all'espletamento di tali verifiche, l'area è sottoposta ai vincoli previsti dalla L. n.267/98 e dalle N. di A. del P.A.I.”.

- aggiungere quale ultimo comma la seguente disposizione “Ai fini dell'emissione del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere ricadenti in una delle sottoclassi di rischio III è necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore, così come prevista all'art.18, comma 7, delle Norme di Attuazione del P.A.I., adottate con Deliberazione n.18 del 26.4.2001”.

**Art. 23** Operatività nelle zone di recupero ZR

- eliminare al termine dell'ultimo comma la dizione “...di cui all'art. 11”.

**Art. 25** Operatività edilizia nei settori di completamento SCp

- aggiungere al termine dell'11° comma, dopo le parole “...come precisato all'art. 26”, la seguente prescrizione “...in tal caso l'attuazione dell'area è subordinata a S.U.E.”;
- eliminare al 12° comma le parole “...e lo SCp.4...”;
- eliminare il testo del 13° comma “Nell'area SCp.4 la nuova edificazione...omissis...ed edilizi d'attuazione.”.

**Art. 27** Individuazione insediamenti, tipi di intervento e relativa operatività edilizia

- inserire al 2° comma, dopo l'espressione “...e l'eventuale ampliamento”, la seguente puntualizzazione “...funzionale...”;
- sostituire il testo dell'ultimo comma “Ogni intervento di ristrutturazione edilizia...omissis...delle condizioni del sito” con la seguente prescrizione “Gli interventi di ristrutturazione ed eventuale ampliamento funzionale degli edifici esistenti sono subordinati all'esecuzione di uno studio di compatibilità geomorfologica mirato a definire le condizioni di pericolosità e di rischio presenti nell'area ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, in funzione delle destinazioni pubbliche previste ed a condizione che gli edifici stessi non ricadano in aree a dissesto attivo o incipiente”;

**Art. 29** Uso differenziato dei suoli ed operatività edilizia

- inserire dopo le parole “Premesso che l'intero territorio agricolo, individuato e disciplinato ai sensi dell'art. 25 della L.U.R...” la seguente precisazione che recita “..., in particolare per quanto attiene le destinazioni d'uso e le attività ammesse...”;
- sostituire l'espressione “...od ampliamento il permesso di costruire è...” con la precisazione “..., ampliamento o rifacimento il permesso di costruire o altro titolo abilitativo è...”.

**Art. 30** Prescrizioni per le trasformazioni nel territorio agricolo

- sostituire al 1° comma le parole “...(solo di cat. 'b' per quanto attiene alle C)...” con le seguenti “...(solo di cat. 'b' per quanto attiene le destinazioni C, E.3, F.2)...”.

**Art. 36** Spazi pubblici con destinazione particolare

- aggiungere al termine la seguente prescrizione “L'eventuale riduzione della fascia di rispetto sarà possibile nel rispetto delle finalità e delle procedure stabilite dall'art.27 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla L. 1.8.2002 n. 166 e s.m.i.; all'interno di tale fascia sono consentiti gli interventi e gli usi prescritti dalle disposizioni medesime”.

*pw*

4 *[Signature]*

**Art. 42** Requisiti dei fabbricati, voce “I tetti”

- inserire al 3° capoverso, dopo le parole “..Progetto Analitico ed Esecutivo per la disciplina...”, l’espressione “..ed il recupero ambientale..”;
- sostituire il testo del 4°, 5° e 6° capoverso “In attesa della redazione del Progetto...omissis...in corpo al documento di Piano RC4” con le seguenti prescrizioni:  
“Lo stesso dovrà risultare redatto sulla scorta dei seguenti criteri ed indirizzi di natura progettuale: sulla base dell’indagine sul patrimonio edilizio esistente condotta nell’elaborato di piano “R.C.4”, le analisi di dettaglio dovranno tener conto delle coperture individuabili nei singoli ambiti edificati che compongono variamente i nuclei e le frazioni ZR e NR, individuati dal PRGC ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77; il progetto dovrà avere per obiettivo il ripristino dei valori ambientali e paesistici dei nuclei tradizionali ed il mantenimento prioritario delle coperture in lose, nonché la progressiva riqualificazione degli interventi impropri già realizzati. Il progetto dovrà quindi definire le circoscritte aree edificate nelle quali sarà possibile l’utilizzo di materiali alternativi rispetto alle lose tradizionali (anche mediante apposite schede tecniche che ne specificino le caratteristiche quali, ad esempio, tegole di tipo piano, di colore grigio e con pezzatura assimilabile a quella delle lose tradizionali), con l’esclusione tassativa di impiego delle tegole in laterizio.  
In attesa della redazione di tale progetto le coperture dovranno essere in lose.”.

**Art. 45** Distanze e fasce di rispetto, punto 1

- inserire al termine del 2° capoverso della lett. a), dopo le parole “...delle acque superficiali (Zona di tutela assoluta ex DPR citato)”, la seguente precisazione che recita “...Ai fini della delimitazione della fascia di rispetto e dell’area di salvaguardia si applicano, in ogni caso, i vincoli e le limitazioni d’uso previste dal D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i. e del Regolamento regionale 15/R del 11.12.2006”.

Il Responsabile del Settore  
Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino  
arch. Raffaele MADARO

*Raffaele Madaro*